



# Azienda Sanitaria Locale Rieti

## U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 371 del 28 FEB. 2018
n°
OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER - Istituto
OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede
legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT).
il Divisionte cotte college de il conserte conserte de la la la conserte de la la conserte de la conserte del la conserte de l
il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii
L'Estensore:
Dott.ssa Nadia Tomassini Firma Medio 60001 W. Data 20.02.2018
Il Responsabile del Procedimento:  Dott. Marino Formichetti Firma "Data 20.01.2013
Il Responsabile dell'U.O.S.:
Dott.ssa Monica Prati Firma UpoH Data 20.02.2018
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa
DataFirma
Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT).

Pag. 2 di 4

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

## IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE EFORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n. 634 del 05.01.2018, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT), per lo svolgimento di un tirocinio pratico per gli allievi iscritti ai corsi di Specializzazione in Psicoterapia;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta Legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA la Legge n. 09/05/1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l'ordinanza ministeriale del 10/12/2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istruire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";



OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT).

Pag. 3 di 4

VISTO il D.M. del 20.03.1998, (G.U. n. 160, del 12.07.2001) con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha autorizzato dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano, ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;

VISTO l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004 e s.m.i. che prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto proponente che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le DSM dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art. 7 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 1 anno rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;



OGGETTO: Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER -	Istituto
Terapeutico Romano - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, c	on sede
legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT).	

Pag. 4 di 4

RILEVATO altresì, che sono a carico dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

#### **DETERMINA**

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER Istituto Terapeutico Romano sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in via Poggio della Frusta n. 117 01027 Montefiascone (VT), apposita convenzione della durata di un anno rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni, per lo svolgimento di un tirocinio pratico per gli allievi iscritti ai corsi di Specializzazione in Psicoterapia, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; (ACC.1)
- DI DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e
  che gli aspetti assicurativi sono a carico dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia
  ITER Istituto Terapeutico Romano, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul
  lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
  settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto	per esteso	$\boxtimes$
------------	------------	-------------

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati

r <b>≤</b> ∤			Oott.ssa Anna Petti	DAL DIRETTORE SANITA  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott.sse Anna Petti	
Il Dire	ettore Sa	mitario: Dott.ssa	ı Velia Bruno		_ •
			-		
La presente D	etermin	azione è inviata a	al Collegio Sindacale in	n data 2 8 FEB, 2018	
		•	al Collegio Sindacale in va ai sensi di legge	2 8 FEB. 2018 2 8 FEB. 2018	
La presente D La presente D	etermin	azione è esecutiv azione viene pub	va ai sensi di legge	28 FEB 2018  on-line aziendale ai sensi de	ll'art. 32
La presente D La presente D	etermin	azione è esecutiv azione viene pub	va ai sensi di legge oblicata all'albo pretorio	28 FEB 2018  on-line aziendale ai sensi de	· ·

IL FUNZIONARIO

All 1 18-1/4





### CONVENZIONE DI TIROCINIO DISPECIALIZZAZIONE

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con
sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Responsabile UOS
Competenza e Formazione, Dott.ssa Monica Prati - giusta delega per la sottoscrizione del presente
atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella
D'Innocenzo, di cui alla nota prot. n. 63805 del 19/12/2017 - per la carica domiciliato in Rieti, Via
del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n del
(di seguito, per brevità Azienda)

E

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER – Istituto Terapeutico Romano, - sede didattica c/o Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in via Poggio della Frusta n. 117 – 01027 Montefiascone (VT), – C. F. 07824780584 P.I.01880231004, nella persona del Legale Rappresentante, Prof. Gianni Montesarchio, nato a Napoli il 02/04/1951, (C.F. MNTGNN51D02F839C),

#### PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) cento ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. del 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedano che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di



allievi dell'Istituto promotore che può svolgersi annualmente il tirocinio con la supervisione di un psicoterapeuta;

- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, per almeno 100 ore annue, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1(uno) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

#### ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. I possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

#### ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;



d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

#### ART.5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### ART. 6

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II arti. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nei Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria)".

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.



#### ART.7

La presente convenzione ha validità di 1 anno rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

#### ART.8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

#### ART.9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto		
Rieti,		
Azienda Sanitaria Locale Rieti	ITER	
Il Responsabile	Il Legale Rappresentante	
UOS Sviluppo Competenze e Formazione		
Dott.ssa Monica Prati	Prof. Gianni Montesarchio	
(a) Drok	·	

